

Articolo 6- Diritto di Negoziazione Collettiva

Paragrafo 4 -Il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, nelle conclusioni 2014 relative al XIII Rapporto sulla Carta Sociale Europea emendata ha rilevato la non conformità della normativa italiana all'articolo 6, paragrafo 4. Si forniscono i chiarimenti richiesti da codesto Comitato.

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi imprescindibili della convivenza civile che costituiscono il sistema di valori fondamentali sui quali si regge la società italiana.

Il principio ispiratore della legge n. 146/90 e della legge n. 83/2000 è il contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati. Si tratta in particolare, da un lato, del diritto di sciopero, riconosciuto e protetto dall'articolo 40 della Costituzione Italiana, dall'altro dei **diritti della persona** (diritto alla vita, alla sicurezza, alla salute, alla libertà di circolazione, alla giustizia, all'istruzione ecc.), dei quali è necessario “assicurare l'effettività nel loro contenuto essenziale”.

L'esercizio del diritto di sciopero, qualora l'astensione coinvolga i lavoratori addetti ai **servizi pubblici essenziali** – ossia i servizi “destinati alla collettività” ovvero quelli **“essenziali ai bisogni della collettività”** - può pregiudicare il godimento di **altri diritti ritenuti ad esso sovraordinati**. Di conseguenza, il legislatore ha trovato un punto di equilibrio tra le ragioni di chi, legittimamente, intende esercitare il diritto di sciopero - tutelato dall'articolo 40 cost. - e le ragioni di chi, altrettanto legittimamente, chiede di non subire, per effetto dello sciopero medesimo, un pregiudizio in ordine al godimento di diritti, anch'essi costituzionalmente protetti, ritenuti di rango superiore. La *ratio* delle leggi n. 146/90 e n.83/2000 è proprio quella di perseguire detta finalità di “contemperamento”.

Infatti, tali leggi non sono dirette a negare il diritto dei lavoratori di scioperare, quanto piuttosto a regolare il diritto di sciopero, al fine di consentirne l'esercizio nel rispetto di modalità poste a garanzia della collettività esclusivamente in quelle situazioni dove emerge il possibile pregiudizio dei bisogni collettivi (ad esempio nel **pronto soccorso** degli ospedali o in generale per assicurare **assistenza ai degenti**).

L'estrema delicatezza degli interessi in gioco implica che l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali debba svolgersi secondo una procedura certa e predeterminata.

Il legislatore, infatti, ha introdotto una tutela, inesistente prima dell'entrata in vigore delle leggi citate, anche a favore della collettività **completamente estranea alle ragioni poste a base del conflitto sorto tra le parti sociali** e agli interessi da questi ultimi rappresentati.

Pertanto, è stato necessario introdurre una normativa che garantisca il bilanciamento degli interessi in gioco attraverso il contemperamento del diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionale fondamentali della persona.

Anche le previsioni relative alla proclamazione di uno sciopero con almeno dieci giorni di preavviso (i contratti collettivi possono prevedere un preavviso maggiore) e alla predeterminazione della sua durata costituiscono elementi di tutela sia della collettività sia degli stessi lavoratori aderenti allo sciopero.

Infatti, durante tale periodo è possibile prevedere sia ulteriori tentativi di composizione del conflitto tra le parti sociali, sia la possibilità per il datore di lavoro di programmare il servizio indispensabile garantito durante l'astensione, al fine di consentire alla collettività di usufruire di servizi minimi essenziali, comunicando obbligatoriamente entro cinque giorni all'utenza i modi ed i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi. Sempre in questo periodo, è possibile l'intervento della Commissione e/o dell'Autorità di governo centrale o dei Prefetti competenti per territorio, per invitare l'organizzazione proclamante a revocare lo sciopero anche con un tentativo di conciliazione e, in caso di risposta negativa, per adottare “con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” (art. 8, c. 1).

A norma dell'articolo 10, contro l'ordinanza di precettazione è possibile promuovere **ricorso** avanti al T.a.r. competente onde ottenere la sospensione del provvedimento.

Le suddette prescrizioni appaiono il linea con **l'articolo G della carta sociale europea** che consente restrizioni o limitazioni stabilite dalla legge “*necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume*”.

I servizi pubblici essenziali nel cui ambito lo sciopero deve essere regolamentato sono (art.2, comma 2, della legge 146 del 1990):

- i servizi che garantiscono la sanità, l'igiene, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi, l'approvvigionamento di energie, di prodotti energetici, di risorse naturali e beni di primaria necessità;
- i trasporti pubblici urbani ed extraurbano, ferroviari, aerei e di collegamento con le isole;
- i servizi che garantiscono quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle attività attinente i diritti della persona;
- i servizi che garantiscono la continuità del servizio negli asili nido, scuole materne ed elementari nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami dei cicli di istruzione;
- le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Quindi la necessità di assicurare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti ha comportato la regolamentazione, da parte del legislatore, della titolarità del diritto di sciopero **solamente per tutti quei lavoratori** occupati in attività connesse o strumentali alla tutela di tali diritti e **unicamente in riferimento allo sciopero nell'area dei servizi pubblici essenziali**, tenendo presente che gli utenti sono lavoratori di altre categorie.

Per quanto concerne lo sciopero nel **“settore privato”** è pacifico che lo sciopero consista in *“un’astensione concordata dal lavoro per la tutela di un interesse collettivo”*. Lo sciopero può essere indetto da qualsiasi comitato o assemblea di lavoratori e anche individualmente, oltre che dalle forze sindacali: per farlo è necessaria una dichiarazione formalizzata. **Non è necessario** uno scarto temporale fra proclamazione e l’attuazione dello sciopero. Di conseguenza è necessario **distinguere** tra il settore manifatturiero o di produzione di servizi per i privati ed il settore della produzione di servizi pubblici.

Nel settore privato, l’unico limite che incontra l’esercizio dello sciopero è rappresentato dalla **produttività dell’azienda**, la cui tutela i giudici ricollegano all’art. 41 della Costituzione che fissa il principio di libera iniziativa economica. In sostanza lo sciopero diventa illegittimo solo quando la sospensione dal lavoro sia attuata in modo da pregiudicare la normale e tempestiva ripresa dell’attività al cessare dello sciopero (ad esempio, negli impianti a ciclo continuo in cui il fermo totale dell’attività può danneggiare gli impianti stessi o far deperire del materiale).

Dunque l’aspetto rilevante della disciplina contenuta nella legge 146 del 1990 e di quella successiva n. 83/ 2000, risiede proprio nell’individuazione del suo campo di applicazione, **limitato** esclusivamente allo sciopero nei **servizi pubblici essenziali**, che sono quelli **rivolti unicamente a "garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati"**:

Infine, in base alla relazione del presidente della Commissione di garanzia sciopero, nel 2014 sono stati proclamati nei settori dei servizi pubblici essenziali **2.084** scioperi. Gli scioperi concretamente effettuati sono stati però **1.233**, grazie anche agli interventi preventivi di mediazione dell’autorità di garanzia che per 379 è scesa in campo con successo. In forte aumento sono invece gli scioperi generali nazionali: **17** contro i 7 del 2013.

I settori più stressati da una conflittualità permanente sono quelli dell’igiene ambientale, delle pulizie e multiservizi e del trasporto pubblico locale. Un comparto (dove non si rinnova il contratto collettivo di lavoro dal 2007) che ha visto **331** scioperi proclamati. Aumenti significativi della conflittualità si registrano anche nel settore del trasporto aereo con **182** proclamazioni di sciopero (il 10% in più rispetto al 2013). Anche nel settore del trasporto ferroviario c’è stato un incremento delle proclamazioni di sciopero, **143** in tutto, con una crescita del 30% rispetto al 2013.

